

XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE**Lecce 6 – 8 ottobre 2022****MOZIONE
SUL SISTEMA FORMATIVO**

presentata dall'Avv. Tiziana, Ippolita Carabellese del foro di Trani

PREMESSA

La “*nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”, introdotta dalla legge 247/2012 in chiusura della XVI^a Legislatura, fu emanata all’esito di una lunga e complessa interlocuzione delle componenti rappresentative dell’Avvocatura con il Ministro della Giustizia e le Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

L’iniziale progetto normativo (predisposto dal “*tavolo di lavoro*” costituito nel 2008 presso il Consiglio Nazionale Forense, su sua iniziativa, ed al quale parteciparono la Cassa Forense, l’OUA, le Unioni distrettuali degli Ordini, molti Ordini distrettuali e le principali associazioni forensi) fu recepito in sede parlamentare ma venne significativamente modificato dapprima dalla Commissione Giustizia e dall’Aula del Senato (che lo approvò nella seduta del 23 novembre 2010) e poi dalla Commissione Giustizia e dall’Aula della Camera (che lo approvò, con ulteriori modifiche ed integrazioni, nella seduta del 31 ottobre 2012).

Il testo licenziato dalla Camera fu sottoposto alla valutazione del XXXI Congresso Nazionale Forense (tenutosi a Bari dal 22 al 24 novembre 2012).

In quella sede, furono approvate, con maggioranze pressoché identiche,

due mozioni:

- la prima con la quale si sollecitò il Senato ad approvare definitivamente la legge, prima della imminente chiusura della Legislatura;
- la seconda con la quale si evidenziò comunque l'esigenza di intervenire ancora sull'ordinamento per apportare significative modifiche della nuova normativa, soprattutto con riguardo alla disciplina relativa a 1) regole di accesso alla professione e di svolgimento del tirocinio; 2) sistema formativo; 3) sistema di rappresentanza.

Recependo la sollecitazione del Congresso, il Senato approvò definitivamente la legge nella seduta del 21 dicembre 2012.

o o o

Il primo decennio di applicazione della legge 247/2012 - e della sua attuazione a mezzo dei (troppi) regolamenti attuativi (di competenza ministeriale e del Consiglio Nazionale Forense) – ha reso evidente la sussistenza delle criticità evidenziate nella seconda mozione approvata dal Congresso Nazionale Forense di Bari nel 2012 (sulle quali ad oggi non vi è stato alcun provvedimento legislativo e/o regolamentare riformatore); criticità, peraltro, ancor più aggravate dal complesso, e spesso aspro, contenzioso giudiziario sviluppatosi (innanzi al giudice amministrativo ed ordinario) su molteplici “capitoli” della nuova normativa che, attualmente, risulta integrata (quale fonte regolatoria della disciplina) dal complesso dei numerosi, spesso anche contraddittori, provvedimenti giurisdizionali intervenuti.

A ciò si aggiunga che il mancato esercizio della delega di cui all'art. 64 della Legge 247/2012 da parte di tutti i Governi nel frattempo succedutisi fino ad oggi, da una parte, e l'introduzione nell'ordinamento

di ulteriori disposizioni contenute in (spesso estemporanei e contraddittori) provvedimenti normativi e/o amministrativi, rende oggi assai difficoltoso (ed in alcuni casi impossibile) ricondurre ad organicità e ragionevolezza il quadro normativo complessivo che disciplina l'esercizio della professione, nonché i compiti e le responsabilità delle Istituzioni forensi.

Infine è da segnalare con preoccupazione come, soprattutto nella ultima Legislatura, siano proliferate (senza che vi sia stata e vi sia alcuna preventiva interlocuzione con le rappresentanze dell'Avvocatura) iniziative parlamentari di riforma di significativi comparti dell'ordinamento forense, che, se fossero portate ad approvazione, rischierebbero di stravolgere lo stesso impianto complessivo dell'attuale ordinamento forense (si vedano gli AC 428, 2334, 2441, 2772, 2775, 2846, 3058, 3096, 3397, 3412 e gli AS 1119, 1906, 2419).

o o o

Nel contesto fin qui delineato è compito e responsabilità del Congresso Nazionale Forense indicare principi e criteri ispiratori dei non più differibili interventi di revisione dell'assetto normativo e regolamentare da presentare ai nuovi Parlamento, Governo e Ministro della Giustizia quale "*piattaforma rivendicativa*" da affidare alle eligende rappresentanze istituzionali e politiche dell'Avvocatura affinché, operando sinergicamente fra loro, possano porre in essere tutte le iniziative necessarie per una seria, effettiva e produttiva interlocuzione. Parimenti il Congresso dovrà fornire al nuovo Consiglio Nazionale Forense le indicazioni circa le modifiche da apportare ai regolamenti attuativi di sua esclusiva competenza.

Al fine di consentire al Congresso Nazionale Forense, quale assemblea generale dell'Avvocatura italiana, di formalizzare (come avvenne a Bari

nel 2012) la propria proposta di revisione normativa dell'ordinamento forense, si auspica che sia programmata non oltre l'autunno del 2023 una specifica e monotematica sessione ulteriore dei lavori congressuali ai sensi dell'art. 3 dello statuto congressuale.

o o o

In coerenza con i contenuti della presente premessa, si indicano di seguito principi ed ipotesi di intervento sul

SISTEMA FORMATIVO

Per quanto concerne la **formazione degli avvocati**, appare necessario operare significativi interventi di modifica del vigente sistema di “*formazione continua*” al fine di garantire effettiva qualificazione ed arricchimento professionale, in termini di sapere e di competenze.

In questa prospettiva l'impianto dovrebbe essere finalizzato alla creazione di un “*sistema formativo premiale*” che assegni alla formazione la finalità di arricchimento e qualificazione professionale per il riconoscimento delle competenze necessarie per l'iscrizione in liste ed albi specialistici (liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, con specificazione degli ambiti di competenza professionale sulla base dei settori di attività oggetto della formazione acquisita; liste dei difensori d'ufficio; albo speciale per il patrocinio innanzi le giurisdizioni superiori, da ristrutturare per “*ambiti di competenza*” in relazione ai settori di attività professionale oggetto dei singoli corsi di formazione previsti dal regolamento di attuazione dell'art. 22 della L.P.; elenchi dei delegati alle vendite, dei gestori della crisi d'impresa, dei mediatori, ecc.).

Avv. Tiziana, Ippolita Carabellese